

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE

(PROVINCIA DI CORTINA)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

n. 4
del 22/10/2018
GE/CO del 22/10/2018

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR)
11 OTT. 2018
Prot. n. 2982
Cat. 5 Clas. 2/ Fasc.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO 2017

Il Revisore dei Conti

Ricevuto lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2017, nelle sue componenti:

- 1) Stato Patrimoniale Consolidato;
- 2) Conto Economico Consolidato;
- 3) Nota integrativa.

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*
2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*
 - a) *la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
 - b) *la relazione del collegio dei revisori dei conti.*
3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*
4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."*

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

1. *Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*
2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."*

VISTO il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

VISTI i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.";

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che prevede che in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di 30 gg. dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche gli enti territoriali (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del TUEL, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto e che è fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo: la prima applicazione è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi

enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
 - ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

CONSIDERATO che il bilancio consolidato per l'esercizio 2017 del Comune di CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE è il primo bilancio consolidato redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 118/2011.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 03/05/2018 di approvazione del Rendiconto della gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2017, comprendente il conto economico e il conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi armonizzati, e il prospetto di verifica e conciliazione della situazione debiti e crediti delle società partecipate nei confronti dell'Ente medesimo al 31/12/2017 (ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del decreto legge n. 95/2013, convertito con legge n. 135/2013);

Visto la delibera di Giunta comunale n. 56 del 21/12/2017 con la quale in applicazione del "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, sono stati approvati per l'anno 2017 i seguenti due elenchi:

A) elenco degli enti, delle aziende e delle società che compongono il:

Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.	
1	Consorzio di gestione del Parco Nord	Ente strumentale partecipato	Partecipazione 0,56%	
2	Azienda Sociale Cremonese	Ente strumentale partecipato	Partecipazione 0,69%	
3	ASPM Servizi Ambientali Srl	Società partecipata a capitale pubblico - affidamento del servizio di raccolta rifiuti	Partecipazione 3,87%	
4	Padania Acque Spa	Società partecipata a capitale pubblico affidamento del servizio idrico integrato	Partecipazione 0,75643%	

B) ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4:

Perimetro di Consolidamento alla data del 31/12/2017:

N.	Denominazione	Classificazione	% di partec.
1	ASPM Servizi Ambientali Srl	Società partecipata a capitale pubblico - affidamento del servizio di raccolta rifiuti	Partecipazione 3,87%
2	Padania Acque Spa	Società partecipata a capitale pubblico affidamento del servizio idrico integrato	Partecipazione 0,75643%

I bilanci delle società da consolidare sono redatti tutti secondo il modello CEE del codice civile, l'Ente ha provveduto a recuperare i dati analitici per la riclassificazione tramite nota integrativa e specifiche richieste. Il metodo di consolidamento è quello proporzionale per tutte le partecipate. Il bilancio consolidato del gruppo evidenzia per l'annualità 2017 un risultato d'esercizio negativo pari a 52.712,18, con un patrimonio netto consolidato pari a euro 3.807.094,60. Le immobilizzazioni sono pari a euro 4.007.619,61, a fronte di un circolante pari a euro 1.234.573,09. Poco superiore a 1 milione di euro invece la consistenza dei debiti.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/05/2018 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2017, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;

VISTI i bilanci dell'esercizio 2017 degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

tenuto conto di quanto esposto

ESPRIME

parere favorevole all'approvazione del Bilancio Consolidato dell'esercizio 2017.

Milano li, 09/10/2018

Il Revisore dei Conti
Dott. Giuseppe Morabito